STATIZZAZIONE DI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

Art. 7 (Convenzione Liceo musicale "Felice Evaristo Dall'Abaco")

Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1968, che sia cessato o che cessera' dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con il Comune. Lo Stato si obbliga a provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1 ottobre 1968 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale in qualita' di insegnanti non di ruolo, considerata l'anzianita' di servizio maturata dal pareggiamento e gli altri benefici economici previsti dalle norme in vigore.

Versione in vigore dal 20 settembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Statizzazione di istituti musicali pareggiati
Estremi	Legge 8 agosto 1977, n. 663
Partizione	Convenzione Liceo musicale "Felice Evaristo Dall'Abaco"
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/statizzazione-di-istituti-musicali-pareggiati/convenzione-liceo-musicale-felice-evaristo-dall-abaco-art-7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it